

Studio Legale  
Avv. EMANUELE ARGENTO  
Via C. Battisti, 31 - Tel/fax 085.4429887  
65122 PESCARA  
Codice Fiscale RGN MNL 88A08 H199B  
Partita IVA 01526270688



TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

\*\*\*\*\*

Il Giudice Istruttore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione in data 6.2.2013 nella causa di opposizione a Decreto Ingiuntivo iscritta al n. 2612/2012 R.G.;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 649 c.p.c.

- letta l'istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.;
- letta la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.;
- esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti;
- preso atto delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti in udienza;
- rilevato, quanto alla richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, che l'art. 649 c.p.c. stabilisce che "il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.";
- ritenuto che i "gravi motivi" possano attenersi al *periculum*, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso<sup>1</sup>;
- ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, desumibili sia dai motivi posti a fondamento dell'opposizione e dalla

<sup>1</sup>Cfr. in tal senso, Tribunale Torino, Ord. 10 dicembre 2007 10592/06 in "Diritto & Giustizia" on line sul sito [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it); Tribunale Parma, 11 marzo 2004 in Giur. it. 2004, 2321; Pretura Termini Imerese, 3 dicembre 1996, in Giur. it. 1998, 54; Tribunale Piacenza, 3 ottobre 1994 in Foro it. 1995, I, 675; Cass. civile, sez. lav., 08 febbraio 1992, n. 1410 in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2.



- documentazione prodotta, sia dall'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la cui immediata esecuzione forzata potrebbe danneggiare
- anche tenuto conto della presumibile durata del presente giudizio, necessariamente connessa sia alla natura oggettiva della controversia, sia al carico di lavoro dell'ufficio - in modo grave ed irreparabile parte opponente;
  - rilevato che alla predetta udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. le parti hanno chiesto concedersi i termini perentori previsti dal VI comma del citato articolo;

P.Q.M.

sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Asti n. 799/2012, del 20.7.2012, depositato in data 24.7.2012;

concede alle parti i seguenti termini perentori

- termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 20 marzo 2013 per il deposito di memorie contenenti precisazione e modifiche delle domande, eccezioni e conclusioni rispettivamente proposte;
- ulteriore termine perentorio di 30 giorni per il deposito di memorie di replica alle domande eccezioni e conclusioni come sopra modificate e precisate, per proporre eccezioni consequenziali a dette domande ed eccezioni, nonché per il deposito di documenti e per la richiesta di mezzi di prova;
- ulteriore termine di 20 giorni per articolare prova contraria;

invita le parti a limitare rigorosamente il contenuto delle memorie a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata. Invita altresì le parti a specificare i capitoli di prova su cui ciascun testimone viene indicato.

rinvia per la discussione e decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 27 giugno 2013, ore 9.30;

manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Asti, 8 marzo 2013.

Il Giudice Istruttore  
Dott.ssa Valentina CARATTO

Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale di Asti il 12 MAR 2013  
CANCELLERIA

